

Legge regionale 26 luglio 2002, n.29

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni.

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni.

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della LR 25/1998)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole "articoli 3 e 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 4 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche."

ARTICOLO 2

(Integrazioni all'articolo 3 della LR 25/1998)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della LR 25/1998 e' aggiunto il comma 4 bis:

"4 bis. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo per l'erogazione di contributi regionali tesi al conseguimento di una gestione ottimale dei rifiuti urbani, la Giunta regionale puo' disporre altresì appositi finanziamenti di progetti, di impianti, e di altre iniziative finalizzate alla riduzione, al recupero ed al riciclaggio di rifiuti speciali".

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 4 della LR 25/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della LR 25/1998 e' sostituito dal seguente:

"2 La Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessita' ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno

annuale relativo, manufatti in plastica riciclata."

ARTICOLO 4

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della LR 25/1998)

1. Il comma 9 dell'articolo 12 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

"9. La provincia trasmette il piano, approvato ai sensi del comma 8, alla Giunta regionale che, fatto salvo quanto disposto dal comma 10, procede, entro trenta giorni dal ricevimento, alla pubblicazione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del piano provinciale che acquista piena efficacia dalla data di pubblicazione."

2. Il comma 10 dell'articolo 12 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

"10. La Giunta regionale, qualora ritenga che il piano approvato dalla provincia non sia conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi del comma 7, ne dispone, previo parere espresso dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 8, comma 1, il rinvio entro quarantacinque giorni dal ricevimento alla provincia interessata, per il relativo riesame. In tal caso la provincia provvede, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento del piano e lo trasmette nuovamente alla Giunta regionale che, verificatane la conformità con le prescrizioni regionali, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 9."

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 della LR 25/1998 è inserito il comma 10 bis:

"10 bis. Qualora la provincia abbia omissis di provvedere a quanto disposto dal comma 10 o non abbia comunque adeguato il piano alle prescrizioni regionali nei termini ivi fissati, la Giunta regionale, prima di procedere alla pubblicazione di cui al comma 9, apporta al piano provinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 7."

ARTICOLO 5

(Integrazioni all'articolo 15 della LR 25/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della LR 25/1998 è aggiunto il comma 2 bis:

" 2 bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, all'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR)

ed all'ARPAT la quale, al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla ARRR i dati relativi al Modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale)."

2. Dopo il comma 2 bis e' aggiunto il comma 2 ter:

"2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati presso lo Sportello di cui al comma 2, sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis ed agli Ambiti territoriali ottimali, a cura della ARRR, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale."

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 20 della LR 25/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della LR 25/1998, e' sostituito dal seguente:

"3. Il comune territorialmente competente, qualora il soggetto obbligato non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1, procede d'ufficio, previa verifica da parte dell'ARPAT della permanenza delle condizioni di inquinamento, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto, con addebito delle relative spese all'inadempiente. A tal fine il comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, puo' procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la provincia territorialmente competente e con gli altri enti ed organismi pubblici interessati, in conformita' altresì con quanto disposto dall'articolo 30 e 34 del DLgs 267/2000 e successive modifiche."

2. Il comma 7 dell'articolo 20 della LR 25/1998, e' sostituito dal seguente:

"7. Le funzioni, conferite alla Regione dall'articolo 17, commi 4, 5 e 12 del decreto, sono attribuite alle province. Sono inoltre attribuite alle province le funzioni previste dall'articolo 17, comma 9, limitatamente agli interventi di bonifica, in sostituzione dei comuni inadempienti ed a quelli che interessino il territorio di due o piu' comuni ricompresi nell'ambito di una stessa provincia. In tali casi la provincia competente, analogamente a quanto disposto dal comma 3 per gli interventi di competenza comunale, puo' procedere, in caso di

inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, alla stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della LR 25/1998, e' inserito il comma 7 bis:

"7 bis. E' fatta salva la competenza regionale, relativamente agli interventi in danno previsti dall'articolo 17, comma 9, del decreto, qualora sia interessato il territorio di due o piu' province.

In tal caso la Regione puo' provvedere mediante commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione puo' provvedere ai sensi della stessa LR 53/2001, altresì per l'esercizio dei poteri sostitutivi delle province inadempienti agli obblighi di cui al comma 7, secondo periodo, del presente articolo. Qualora gli interventi siano di competenza dei comuni, la sostituzione opera direttamente nei confronti di tali enti."

4. Il comma 8 dell'articolo 20 della LR 25/1998 e' sostituito dal seguente:

"8. Le province, per l'esercizio delle funzioni di propria competenza, relative all'approvazione, all'autorizzazione ed al controllo di interventi di messa in sicurezza e di bonifica, si avvalgono delle conferenze previste dall'articolo 8, comma 2."

5. Il comma 15 dell'articolo 20 della LR 25/1998 e' abrogato.

ARTICOLO 7

(Inserimento dell'articolo 20 bis alla LR 25/1998)

1. Dopo l'articolo 20 della LR 25/1998 e' inserito il seguente:

"Art. 20 bis
(Disposizioni relative ai siti minerari)

1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e' fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all'adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei luoghi.

Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione e' presentato, oltre che ai soggetti gia' previsti dall'articolo 38 del regio decreto n.

1443 del 1927, anche ai comuni e alla province competenti per territorio.

2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all'adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l'accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale.

3. È fatto salvo l'esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti."

ARTICOLO 8

(Modifiche all'articolo 21 della LR 25/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti."

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della LR 25/1998, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporre la realizzazione."

3. Il comma 3 dell'articolo 21 della LR 25/1998, è sostituito dal seguente:

"3. Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui al comma 2, i la nomina di un commissario, ai sensi della LR 53/2001."

ARTICOLO 9

(Sostituzione dell'articolo 22 della LR 25/1998)

1. L'articolo 22 della LR 25/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Vigilanza ed attivita' sostitutiva)

1. La Regione vigila affinche' i piani provinciali di cui all'articolo 11 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 12 ed in conformita' con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, puo' procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della predisposizione dello schema di piano provinciale e delle ulteriori attivita' istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della LR 53/2001, e con gli effetti disciplinati dall'articolo 7, comma 11, della stessa LR 53/2001.

3. Le province vigilano sull'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11 e 12. Vigilano inoltre sulla effettiva costituzione degli ATO, provvedendo agli adempimenti ad esse espressamente attribuiti dall'articolo 23, commi 4, 5, e 6, ed assicurando l'effettiva costituzione degli stessi ATO. A tal fine le province provvedono in via sostitutiva, qualora i comuni interessati non adempiano agli obblighi posti a loro carico dall'articolo 23.

4. Le province assicurano l'effettiva adozione, da parte delle competenti comunita' d'ambito, dei piani industriali disciplinati dall'articolo 27 nei tempi, con le procedure ivi previste ed altresì in conformita' sia con il piano regionale che con quello provinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunita' d'ambito, le province provvedono, in via sostitutiva, all'esercizio delle relative competenze.

5. Le province vigilano inoltre affinche' gli interventi

contenuti nei piani provinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano provinciale che da quello industriale e affinché le gestioni siano condotte in conformità con la pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standards tecnici ed economici adottati.

6. Le province esercitano i poteri sostitutivi di cui ai commi 3 e 4, nonché quelli di cui all'articolo 20, comma 7, nelle forme, nei termini e con le modalità procedurali previste dai rispettivi ordinamenti. Qualora questi ultimi nulla dispongano al riguardo, provvedono in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla LR 88/1998 e dalla LR 53/2001.

7. Le comunità d'ambito vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani industriali approvati.

8. Le province, nel quadro della collaborazione tra Regione ed enti locali, sono tenute ad informare la Regione sull'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, provvedendo a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa, pena la decadenza da ogni contributo e finanziamento regionale previsto per gli interventi nel relativo territorio provinciale. La relazione attiene in particolare:

- a) allo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- b) alle autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso;
- c) ai controlli effettuati ed all'accertamento relativo ad atti e comportamenti assunti in violazione delle prescrizioni di piano, nonché alle altre inadempienze riscontrate."

ARTICOLO 10

(Inserimento dell'articolo 23 bis alla LR 25/1998)

1. Dopo l'articolo 23 della LR 25/1998 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis
(Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 22, l'attribuzione di qualsiasi finanziamento e contributo di competenza regionale, previsto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, non può essere disposta qualora, relativamente al territorio interessato, non sia stato approvato il piano provinciale o non si sia provveduto,

entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunita` d`ambito.

2. L`attribuzione di finanziamenti alle Comunita` di ambito per la costruzione di impianti assume prioritita` qualora sia stato individuato un soggetto gestore unico di ambito o per interventi previsti dalla pianificazione integrata fra piu` ATO, in conformita` a quanto previsto dall`articolo 25."

ARTICOLO 11

(Modifiche all`articolo 24 della LR 25/1998)

1. Il comma 1 dell`articolo 24 della LR 25/1998 e` sostituito dal seguente:

"1. Sono istituiti, al fine della gestione dei rifiuti urbani, cosi` come stabilito dall`articolo 23 del decreto, i seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

ATO 1. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Massa e Carrara;

ATO 2. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Lucca;

ATO 3. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Pisa;

ATO 4. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Livorno;

ATO 5. Costituito dai comuni compresi nelle Province di Pistoia e di Firenze ricompresi nel circondario dell`Empolese Val d`Elsa, cosi` come definiti ai sensi dell`articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell`Empolese Val D`Elsa quale circondario di decentramento amministrativo);

ATO 6. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Firenze ad esclusione di quelli del circondario Empolese;

ATO 7. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Arezzo;

ATO 8. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Siena;

ATO 9. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Grosseto.

ATO 10. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Prato."

ARTICOLO 12

(Sostituzione dell`articolo 28 della LR 25/1998)

1. L`articolo 28 della LR 25/1998 e` sostituito dal seguente:

"Articolo 28

(Fondo di rotazione ed altre fonti di finanziamento degli interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ed all'articolo 5, comma 1, lettera f), nonché di quelli previsti dall'articolo 21, comma 2, e dall'articolo 22, commi 1 e 2, è istituito un fondo regionale di rotazione alimentato:

- a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
- b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;
- c) con i rimborsi dei finanziamenti erogati, ai sensi del comma 2, ivi compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 16 della previgente legge regionale 12 gennaio 1995, n. 4 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti).

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1

sono tenuti al rimborso di essi, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di tre anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.

3. La Giunta regionale destina inoltre al finanziamento degli interventi per la gestione dei rifiuti previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 4 bis, ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali."

ARTICOLO 13

(Inserimento dell'articolo 28 bis alla LR 25/1998)

1. Dopo l'articolo 28 della LR 25/1998, è inserito il seguente articolo:

"Art. 28 bis

(Fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate)

1. È istituito un apposito fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 20, alimentato anche con i rimborsi conseguiti ai sensi del comma 2, ivi compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti eventualmente erogati ai sensi dell'articolo 6 della previgente legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 (Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica).

2. Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione di cui al comma 1 sono recuperate, a carico dell'inadempiente, con le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), a cura del soggetto destinatario del finanziamento che provvede alla restituzione alla Regione, con le modalita' ed i criteri dettati dalla Giunta regionale ai fini della reintegrazione del fondo di cui al presente articolo, in conformita' con quanto disposto ai sensi della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il soggetto destinatario del finanziamento ometta di intraprendere, contestualmente agli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di bonifica, l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione.

4. Qualora l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'inadempiente, ai sensi del comma 2, dia esito negativo, con legge di bilancio si provvede comunque alla reintegrazione del fondo di cui al presente articolo.

5. Le risorse disponibili ai sensi del presente articolo possono essere attribuite ad enti pubblici territoriali, per il finanziamento degli interventi di bonifica di competenza degli stessi. In tal caso il rimborso delle somme anticipate, tramite il fondo di cui al comma 1, e' dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di tre anni, con le modalita' e le prioritari temporali definite nell'atto di attribuzione del finanziamento."

ARTICOLO 14

(Sostituzione dell'articolo 29 della LR 25/1998)

1. L'articolo 29 della LR 25/1998 e' sostituito dal seguente:

"Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3, e di quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e g), si fa fronte, per l'anno 2002, con legge di bilancio, mediante imputazione alla unita' previsionale di base (UPB) 423 (Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-Spese di investimento) per un importo pari a 5.134.376,84 euro, ed alla UPB 514 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo-Spese di investimento) per un totale pari a 20.358.713,00 euro.

2. Al finanziamento dei fondi di rotazione istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis si fa fronte, per l'anno 2002, con legge di bilancio, mediante imputazione della spesa alla UPB 423 (Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-Spese di investimento) per un importo pari a 5.164.569,00 euro.

3. I rientri dei fondi di rotazione previsti dagli articoli 28, comma 1, e 28 bis, comma 1, sono allocati alla UPB 452 (Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - Entrate vincolate) del bilancio 2002.

4. La Giunta regionale, a seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 21, comma 5, provvede, con apposita deliberazione, alle necessarie variazioni di bilancio, ai fini della quantificazione delle entrate medesime e della destinazione di esse al fondo di rotazione di cui all'articolo 28, comma 1.

5. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge per l'anno 2003, si fa fronte con imputazione della spesa relativa alla UPB 423, per un importo pari a 8.469.893,50 euro, ed alla UPB 514, per un importo pari a 11.193.834,00 euro. Per l'anno 2004, la spesa relativa è imputata alla UPB 423, per un importo pari a 8.469.893,50 euro, ed alla UPB 514, per un importo pari a 9.577.346,00 euro. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi, si fa fronte con la legge di bilancio."

ARTICOLO 15

(Sostituzione dell'articolo 30 della LR 25/1998)

1. L'articolo 30 della LR 25/1998 è sostituita dal seguente:

"Art. 30

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro ad 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9.

2. La comunicazione tardiva dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è soggetta, qualora venga effettuata non oltre il termine di sessanta giorni dalla data fissata dalla deliberazione regionale prevista dall'articolo 15, comma 1, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro ad 5.000,00 euro.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione."

ARTICOLO 16

(Inserimento dell'articolo 30 bis alla LR 25/1998)

1. Dopo l'articolo 30 della LR 25/1998 è inserito il seguente:

"Art. 30 bis

(Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, si osservano le disposizioni di seguito specificate:

- a) nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento di rifiuti in discarica di rifiuti "tal quali", il tributo si applica nella misura di 20,66 euro a tonnellata;
- b) nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti trattati, il tributo si applica nella misura di 15,49 euro a tonnellata;
- c) nel caso di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti "tal quali", il tributo si applica nella misura di 15,49 euro a tonnellata;
- d) nel caso di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti trattati, il tributo si applica nella misura di 10,33 euro a tonnellata ;
- e) nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), qualora il conferimento di rifiuti in discarica avvenga al di fuori dell'ATO di competenza, il tributo è soggetto ad un ulteriore incremento di 5,16 euro a tonnellata. Tale disposizione non si applica quando siano presenti intese ai sensi dell'articolo 25, comma 3, che prevedano l'integrazione dei flussi nei rispettivi piani.

2. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è effettuato dalla Giunta regionale, annualmente, entro la data stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1, facendo

riferimento agli obiettivi previsti dall'articolo 24, comma 1, del decreto, il cui termine di conseguimento, alla data dell'accertamento, sia già scaduto. Tuttavia, i soggetti tenuti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, qualora conseguano gli obiettivi stessi successivamente alla scadenza ivi prevista, possono avanzare apposita richiesta di nuovo accertamento, con riferimento ai dodici mesi precedenti. In tal caso, qualora l'accertamento richiesto dia esito positivo, l'ammontare del tributo è ridotto nella relativa misura prevista dal comma 1, rispettivamente alle lettere c) e d). L'ammontare del tributo dovuto è comunque calcolato sull'importo massimo di 25,82 euro a tonnellata qualora l'obiettivo di cui all'articolo 24, comma

1, lettera c), del decreto, non venga raggiunto entro il 31 dicembre 2004.

3. La riduzione del tributo prevista dal comma 2 produce effetti sull'intero ATO esclusivamente nel caso che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 23, ai fini della costituzione della comunità d'ambito.

4. Relativamente agli ATO nei quali la comunità d'ambito non sia stata costituita, qualora gli accertamenti evidenzino il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, il tributo si applica nell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b) ai comuni che, singolarmente, non abbiano raggiunto gli obiettivi stessi.

5. Negli ATO che abbiano provveduto alla costituzione della relativa comunità d'ambito, il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, è riferito, fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e), ai comuni che, singolarmente, non li abbiano conseguiti.

6. Ai fini di cui al presente articolo, la mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 15, comma 1, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito con la deliberazione regionale ivi prevista per la determinazione, a carico del soggetto inadempiente, dell'aliquota relativa al conferimento dei rifiuti in discarica, equivalgono al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e sono pertanto assoggettati al pagamento del tributo nella misura prevista dal comma 1 del presente articolo, rispettivamente alle lettere a) e b).

7. L'aliquota d'imposta dovuta ai sensi di cui al presente articolo si applica con riferimento ai conferimenti effettuati

a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all'articolo 15, comma 1."

ARTICOLO 17

(Inserimento dell'articolo 30 ter alla LR 25/1998)

1. Dopo l'articolo 30 bis della LR 25/1998, e' inserito il seguente:

"Art. 30 ter
(Trattamento dei rifiuti)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 bis, comma 1, si considerano trattati i rifiuti sottoposti ai processi meccanici, fisici, termici, chimici o biologici, atti a modificare la natura e le caratteristiche del rifiuto "tal quale", al fine di conseguire i seguenti effetti:

- a) favorire il recupero di materiali o di energia;
- b) facilitare il trasporto ai luoghi di effettuazione delle successive fasi di recupero o di smaltimento finale;
- c) ridurre la quantita' e le componenti biodegradabili del rifiuto residuo destinato allo smaltimento in discarica, nonche' la produzione di percolazioni e di emissioni di biogas, in conformita' con gli obiettivi posti in materia dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

2. Le frazioni di materiale in uscita dagli impianti di trattamento di cui al comma 1, quali la frazione organica stabilizzata (FOS) e la frazione secca non classificabile come combustibile derivante dai rifiuti (CDR), qualora non vengano effettivamente riutilizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonche' 31 e 33 del decreto, ma siano avviati allo smaltimento in discarica, sono soggetti al tributo di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 30 bis.

3. Le definizioni di scarti, sovralli e scorie, si riferiscono a quei materiali che il sistema impiantistico di trattamento, di cui al comma 1, produce quale residuo della lavorazione. Ai fini di cui alla presente legge, ed altresì per l'applicazione del tributo di cui alla l. 549/1995, la classificazione quali rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, lettera g), del decreto, e' riservata esclusivamente a tali materiali."

ARTICOLO 18

(Modifiche all'articolo 32 della LR 25/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della LR 25/1998 e' aggiunto il comma 2 bis:

"2 bis. L'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25, concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") e' abrogato."

2. Dopo il comma 2 bis e' aggiunto il comma 2 ter:

"2 ter. La legge regionale 31 agosto 2000, n. 71 (Modifiche alla LR 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla LR 22 dicembre 1999, n. 70 "Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") e' abrogata."

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

ARTICOLO 19

(Modifiche all'articolo 2 della LR 60/1996)

1. L'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Elementi essenziali del tributo)

1. Il tributo e' applicato ai rifiuti solidi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio), nonche' ai fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

2. La base imponibile e' costituita dalla quantita' di rifiuti, espressa in tonnellate, conferiti e smaltiti ai sensi del comma 1."

ARTICOLO 20

(Modifiche all'articolo 12 della LR 60/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della LR 60/1996 e' sostituito dal seguente:

"2. L'atto di contestazione e' notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare:

- a) l'importo del tributo evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese del procedimento;
- b) l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 16;
- c) la facolta', ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'art.3, comma 133 della L.23 dicembre 1996, n.662) ove non si intenda procedere al pagamento, di produrre deduzioni difensive entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, indicando l'ufficio presso il quale devono essere presentate e le relative modalita';
- d) la facolta' di ricorso, in alternativa alla produzione di deduzioni difensive, alle Commissioni tributarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del DLgs 472/1997;
- e) il nominativo del responsabile del procedimento."

ARTICOLO 21

(Modifiche all'articolo 16 della LR 60/1996)

1. Al comma 6 dell'articolo 16 della LR 60/1996 le parole "prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo"

ARTICOLO 22

(Modifiche all'articolo 17 della LR 60/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della LR 60/1996 le parole "l'avviso di accertamento e di irrogazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'atto di contestazione".

ARTICOLO 23

(Inserimento dell'articolo 23 bis alla LR 60/1996)

1. Dopo l'articolo 23 della LR 60/1996, e' inserito il seguente:

"Art. 23 bis

(Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto)

1. Ferma restando la determinazione dell'imposta per gli anni dal 1997 al 2002, nella misura di cui all'articolo 23, a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'ammontare dell'imposta e' determinato in:

- a) euro 1,33 a tonnellata per i rifiuti generati dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche;
- b) euro 5,16 a tonnellata per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) euro 10,33 a tonnellata, per i restanti tipi di rifiuti, salva l'applicazione, per i rifiuti urbani e assimilati, del relativo tributo, determinato nella misura di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche.

2. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti nonché per il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge statale. Ai fini del calcolo del tributo dovuto si tiene conto anche delle frazioni di tonnellata fino a tre decimali.

3. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.

4. Gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, per i rifiuti speciali di cui comma 1, lettera b)."

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 24

(Proroga del termine per l'approvazione dei piani provinciali)

1. Le province che non abbiano provveduto, nelle forme, nei tempi e con le modalità dettate dall'articolo 12 della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge, all'approvazione del piano di competenza, relativamente allo stralcio interessante i rifiuti urbani, sono tenute a provvedervi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con riferimento allo stralcio del piano relativo ai rifiuti speciali, ed a quello relativo alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, di cui all'articolo 11, comma 2, della LR

25/1998 come modificata, per ultimo, dalla presente legge, le province provvedono alla relativa approvazione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorsi inutilmente i termini rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 2, della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge.

4. I termini previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alle Province di Prato, Pistoia, e Firenze-Circondario Empolese, sono prorogati di ulteriori centoventi giorni, in ragione della nuova definizione degli ATO n. 5 e n. 10 effettuata con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2002.

ARTICOLO 25

(Proroga del termine per l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche)

1. Le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del d.lgs 22/1997, e trasferite alle province dall'articolo 20, comma 7, della LR 25/1998 come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono esercitate dalle stesse province, a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 26

(Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito)

1. Le province ed i comuni che non abbiano assolto agli adempimenti previsti dall'articolo 23 della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono tenuti a provvedervi entro il termine tassativo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di adempimento da parte delle province, provvede la Regione in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 1 e 2, della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge.

3. In caso di inadempimento da parte dei comuni, le province provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge.

4. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori

centoventi giorni per le Province di Prato, di Pistoia, e di Firenze-Circondario Empolese, analogamente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 4.

ARTICOLO 27

(Norme transitorie)

1. Ai fini del pagamento del tributo di cui all'articolo 30 bis, comma 6, e per la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 30, comma 2, della LR 25/1998, come modificata, per ultimo, dalla presente legge, relativamente agli anni 1999, 2000, e 2001, si considerano inadempienti, rispettivamente, i comuni che non abbiano provveduto alla trasmissione dei dati richiesti e quelli che li abbiano inoltrati dopo il 31 dicembre successivo alla comunicazione del decreto di certificazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 bis della LR 25/1998, come modificata, per ultimo, dalla presente legge, si applicano a partire dal 1 luglio 2003. Fino a tale data continua ad applicarsi il tributo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.